



SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 L'ART. 16G DELLE CONDIZIONI GENERALI POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna dei prodotti

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Verifica di conformità

Articolo 15 S: Penali

Articolo 16 S: Corrispettivo

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S: Nomina responsabile trattamento dati personali/Amministratore di sistema

Articolo 21 S: Forza maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo



Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali e Riservatezza

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito anche “**Amministrazione**”) con sede in via Ulpiano, n. 11, 00193 Roma, in persona dell’Ing. Fabrizio Curcio, in qualità di Capo Dipartimento

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 24 marzo 2022 con il Dipartimento della Protezione Civile in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del Dipartimento della Protezione Civile – Edizione 3;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, <eventuale ove richiesto: e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____>; tale documentazione,



anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL

- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9852604208;

- g) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Destinatari Consip

- h) ~~il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto".~~ Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

Nominativo o Area

- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato

Destinatari Esterni

~~"I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web", ~~eventuale, l'Allegato VII, il contratto di avvalimento~~, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;~~

Nominativo

Indirizzo posta

- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

- l) valgono le seguenti definizioni:

per la Committente si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

Per software in garanzia si intende: il software rilasciato e/o modificato dal Fornitore da non più di 12 (dodici) mesi.

- m) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) S1.A – Monitoraggio sistemi e applicazioni;
 - b) S1.B – Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni;
 - c) S1.C - Presidio di regia e dei sistemi multimediali;
 - d) S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP;
 - e) S2.A - Assistenza applicativa utenti;
 - f) S2.B - Gestione PdL;
 - g) S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva;
 - h) S3.B - Manutenzione adeguativa;
 - i) S3.C - Manutenzione correttiva;
 - j) S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme;
 - k) S5.A - Supporto specialistico;
 - l) S5.B - Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme;
 - m) S5.C - Supporto specialistico PMO;
 - n) S6. Interventi Fuori Orario, articolati in:
 - i. S6.A Interventi fuori orario per il servizio S1.B;
 - ii. S6.B Interventi fuori orario per il servizio S1.D;
 - iii. S6.C Interventi fuori orario per il servizio S2.A;
 - iv. S6.D Interventi fuori orario per il servizio S2.B;
 - v. S6.E Interventi fuori orario per il servizio S4.A.

I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi,



realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati prevalentemente presso le sedi di Roma della Committente, salvo per i servizi S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva, S3.B - Manutenzione adeguativa e S3.C - Manutenzione correttiva che saranno svolti prevalentemente presso la sede del Fornitore. Per attività straordinarie, conseguenti a situazioni critiche o di emergenza che dovessero emergere nell'ambito dei compiti istituzionali della Committente, la Committente stessa potrà chiedere che i servizi



vengano erogati temporaneamente anche in altre località del territorio italiano e in sedi provvisorie.

7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività", ovvero dalla fine del periodo di affiancamento non retribuito oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia, a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva degli obiettivi rilasciati e verificati negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà al termine del periodo di affiancamento (Phase-in di cui al par. 6.4 del Capitolato Tecnico). Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.



6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c) o 2**.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di



sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettinno, ove previsti, il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente



contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto



(a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, in conformità alla normativa vigente e, in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, d'anzì indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del



corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S “Corrispettivo” comma 1.

3. L’Impresa prende atto che la Committente si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei “giorni persona”, nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L’Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso, quest’ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 15 S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell’Impresa.
4. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l’Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto, e per i successivi 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto per il software rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti, a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L’Impresa prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 1 S, comma 3, “Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle



soluzioni stesse.

5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 15 S "Penali".

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- 3.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, sostituire i precedenti commi con il seguente>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

<EVENTUALE OVE PREVISTO- ARTICOLO 9BIS S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, *<eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e>* in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro almeno 20 giorni solari antecedenti la data prevista di inizio attività, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione



delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni solari decorrente dalla comunicazione di mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate bimestralmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali (RUAC), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. L'impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà inoltre indicare per ciascun servizio, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse operative di maggiore esperienza, un Coordinatore tecnico delle attività, distinto dal RUAC suddetto, come specificato nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali



- impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
 4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
 5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
 6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
 7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
 8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
 9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 4 (quattro) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
 11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte



dall'Impresa e da questa comunicare alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e



della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

ARTICOLO 14 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento al servizio S1.A - Monitoraggio sistemi e applicazioni di cui all'art 1 S lettera a), con riferimento al servizio S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b), con riferimento al servizio S1.C - Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c), con riferimento al servizio S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP di cui all'art 1 S lettera d), con riferimento al servizio S2.A - Assistenza applicativa utenti di cui all'art 1 S lettera e), con riferimento al servizio S2.B - Gestione PdL di cui all'art. 1 S lettera f), con riferimento al servizio S3.C - Manutenzione correttiva di cui all'art 1 S lettera i), con riferimento al servizio S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j), con riferimento al servizio S5.A - Supporto specialistico di cui all'art 1 S lettera k), con riferimento al servizio S5.B - Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera l), con riferimento al servizio S5.C - Supporto specialistico PMO di cui all'art 1 S lettera m), con riferimento al servizio S6. Interventi Fuori Orario di cui all'art 1 S lettera n) e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità e degli Indicatori di Prestazione come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 15 giorni decorrenti dal termine del bimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g), con riferimento al servizio S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h) e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.



6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza bimestrale o all'ultimazione della prestazione. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
12. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
13. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.



17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 15 S

PENALI

1. Per ogni risorsa sostituita, perché non ritenuta adeguata, su richiesta della Committente, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ01 "Personale inadeguato"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
2. Per ogni risorsa sostituita su iniziativa del Fornitore, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ02 "Turnover del personale"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,7 per mille, nel caso del RUAC, o pari allo 0,3 per mille, nel caso di risorse operative, dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
3. Per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo nella sostituzione delle risorse umane eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ03 "Inserimento/sostituzione delle risorse"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente emetterà un rilievo.
4. Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione di ritardo, nella consegna/riconsegna di un deliverable della fornitura stabilito dal contratto o dal Piano di Lavoro approvato e per ciascun impegno assunto in offerta tecnica, eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ04 "Tempestività consegna documenti"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente emetterà un rilievo.
5. Per ogni rilievo emesso, ulteriore rispetto al valore di soglia previsto nell'Indicatore di qualità **IQ05 "Rilievi sulla fornitura"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
6. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento complessivo in diminuzione rispetto ai valori di soglia previsti nell'indicatore **IQ06 "Disponibilità servizi e applicazioni"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
 - S1.A – Monitoraggio dei sistemi e delle applicazioni di cui all'art 1 S lettera a);



- S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c);
 - S1.D – Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d).
7. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento complessivo in diminuzione rispetto ai valori di soglia previsti nell'indicatore **IQ07 “Disponibilità sistemi e apparati”** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S1.A – Monitoraggio dei sistemi e delle applicazioni di cui all'art 1 S lettera a);
 - S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c);
 - S1.D – Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d).
8. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia dell'indicatore **IQ08 “Tempestività nel ripristino dell'operatività di sistemi, apparati di rete e servizi”** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S “Corrispettivo” comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d).
9. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ09 “Esecuzione delle attività su sistemi, apparati e servizi”** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S “Corrispettivo” comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d).
10. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia dell'indicatore **IQ10 “Tempestività nel ripristino dell'operatività delle Postazioni di Lavoro”** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S “Corrispettivo” comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S2.B - Gestione PdL di cui all'art 1 S lettera f).
11. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ11 “Esecuzione attività IMAC”** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1



- per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S2.B - Gestione PdL di cui all'art 1 S lettera f).
12. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nell'attivazione degli interventi eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ12 "Attivazione degli interventi"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S2.A – Assistenza applicativa agli utenti di cui all'art 1 S lettera e);
 - S5.A – Supporto specialistico di cui all'art 1 S lettera k);
 - S5.B – Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera l);
 - S5.C – Supporto PMO di cui all'art 1 S lettera m);
 - S6. – Interventi Fuori orario di cui all'art 1 S lettera n).
13. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ13 "Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S2.A – Assistenza applicativa agli utenti di cui all'art 1 S lettera e).
14. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella conclusione di una attività progettuale eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ14 "Slittamento delle scadenze progettuali"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S5.A – Supporto specialistico di cui all'art 1 S lettera k);
 - S5.B – Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera l);
 - S5.C – Supporto PMO di cui all'art 1 S lettera m).
15. Per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo nella risoluzione di interventi di ripristino di una applicazione, eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ15 "Tempestività di ripristino dell'operatività delle applicazioni"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S3.C – Manutenzione correttiva di cui all'art 1 S lettera i).
16. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ16 "Efficacia degli interventi di manutenzione correttiva"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S3.C – Manutenzione correttiva di cui all'art 1 S lettera i).



17. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella conclusione di una fase progettuale di un obiettivo di sviluppo/manutenzione evolutiva/manutenzione adeguativa, eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ17 "Slittamento di una fase"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S3.A - Sviluppo e manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g);
 - S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h).
18. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella sospensione del collaudo di un obiettivo di sviluppo/manutenzione evolutiva/manutenzione adeguativa, eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ18 "Giorni di sospensione del collaudo"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S3.A - Sviluppo e manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g);
 - S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h).
19. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in diminuzione rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ19 "Difettosità in esercizio"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S3.A - Sviluppo e manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g);
 - S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h).
20. Per ogni punto percentuale o frazione di scostamento complessivo in eccesso rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ20 "Allineamento sorgenti/eseguibili in baseline"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S3.A - Sviluppo e manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g);
 - S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h);
 - S3.C – Manutenzione correttiva di cui all'art 1 S lettera i).
21. Per ogni intervento di ripristino non risolto entro i tempi massimi previsti, ulteriore rispetto al valore di soglia limite dell'indicatore **IQ21 "Tempestività di ripristino delle funzionalità dei siti web"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:
- S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j).
22. Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella conclusione di una attività di pubblicazione di contenuti, eccedenti il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità **IQ22 "Tempestività nella pubblicazione di contenuti"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo



complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile al seguente servizio:

- S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j).
23. Per ogni giorno lavorativo di "fuori soglia" (oltre la soglia di tolleranza) eccedente il valore soglia dell'indicatore **IQ23 "Dimensionamento minimo con tolleranza – fuori soglia"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari all'0,8 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c);
 - S1.D – Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d);
 - S2.B - Gestione PdL di cui all'art 1 S lettera f);
 - S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j).
24. Per ogni giorno lavorativo di "recupero" non erogato entro il bimestre successivo al trimestre di riferimento eccedente il valore soglia **dell'indicatore IQ24 "Dimensionamento minimo con tolleranza – recuperi"** di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8 per mille dell'intero importo complessivo stabilito per il servizio di riferimento di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 e applicabile ai seguenti servizi:
- S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b);
 - S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c);
 - S1.D – Presidio rete e telefonia su rete IP di cui di cui all'art 1 S lettera d);
 - S2.B - Gestione PdL di cui all'art 1 S lettera f);
 - S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j).
25. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3% dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
26. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette



stazioni, fino ad un massimo pari allo 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo” comma 1.

27. Nel caso in cui, , all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, *salvo il maggior danno*. Resta fermo quanto previsto all’art. 18 S “condizione particolare di risoluzione”.
28. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>*: Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal *terzo autorizzato al trattamento*> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S *comma 1* per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, *salvo il maggior danno*. Resta fermo quanto previsto all’art. 18 S “condizione particolare di risoluzione”.
29. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
30. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
31. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
32. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui



all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

33. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
34. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ così suddiviso:
- L'attività di cui al servizio S1.A – Monitoraggio sistemi e applicazioni, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera a) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
 - L'attività di cui al servizio S1.B – Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera b) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
 - L'attività di cui al servizio S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera c) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
 - L'attività di cui al servizio S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera d) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
 - L'attività di cui al servizio S2.A - Assistenza applicativa utenti, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera e) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;
 - L'attività di cui al servizio S2.B - Gestione PdL, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera f) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___;



- L'attività di cui al servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera g) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S3.B - Manutenzione adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera h) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S3.C - Manutenzione correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera i) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera j) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S5.A - Supporto specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera k) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S5.B - Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera l) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S5.C - Supporto specialistico PMO, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera m) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - L'attività di cui al servizio S6. Interventi Fuori Orario, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lettera n) è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____ ed è così suddiviso:
 - i. S6.A Interventi fuori orario per il servizio S1.B è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - ii. S6.B Interventi fuori orario per il servizio S1.D è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - iii. S6.C Interventi fuori orario per il servizio S2.A è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - iv. S6.D Interventi fuori orario per il servizio S2.B è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - v. S6.E Interventi fuori orario per il servizio S4.A è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____.
 - Il corrispettivo relativo a diarie per eventuali trasferte, per un ammontare massimo stimato di 2.800 giorni, è pari a Euro 1.120.000,00 = (unmilionecentoventimila) al netto di IVA.
2. Inoltre, a tale importo va aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari a Euro 3.209,20 al netto di IVA.



3. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, oneri per la sicurezza compresi, è pari a € _____.
4. Il canone mensile per il servizio S1.A – Monitoraggio sistemi e applicazioni, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
5. Il canone mensile per il servizio S1.B – Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
6. Il canone mensile per il servizio S1.C – Presidio di regia e dei sistemi multimediali, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
7. Il canone mensile per il servizio S1.D – Presidio rete e telefonia su rete IP, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
8. Il canone mensile per il servizio S2.A - Assistenza applicativa utenti, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
9. Il canone mensile per il servizio S2.B – Gestione PdL, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
10. Il canone mensile per il servizio S3.C - Manutenzione correttiva NON in garanzia delle applicazioni, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
11. Il canone mensile per il servizio S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme, è pari a <inserire importo in cifre> € _____;
12. Per gli obiettivi di cui al servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Giorni Persona del Team ottimale (a corpo), il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero dei Giorni Persona del team ottimale (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 16.
13. Per gli obiettivi di cui al servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Giorni Persona (a tempo e spesa), il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero dei Giorni Persona indicati nel Consuntivo attività.
14. Per gli obiettivi di cui al servizio S3.B – Manutenzione adeguativa per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Giorni Persona del Team ottimale (a corpo), il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero dei Giorni Persona del team ottimale (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 17.
15. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui ai successivi commi 18, 19, 20 21 e 22.
16. Il corrispettivo unitario del Giorno Persona del Team ottimale per il servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva è pari a <inserire importo in cifre> € _____.



17. Il corrispettivo unitario del Giorno Persona del Team ottimale per il servizio S3.B - Manutenzione adeguativa è pari a <inserire importo in cifre> € _____.

18. Le tariffe per il servizio S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva in modalità a tempo e spesa (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
System Analyst	€ ____ = (____/____)
Front end/Cloud/Server side Developer	€ ____ = (____/____)
Test Specialist	€ ____ = (____/____)
User Experience Design	€ ____ = (____/____)
Esperto di dominio	€ ____ = (____/____)

19. Le tariffe per il servizio S5.A - Supporto specialistico (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
System Architect	€ ____ = (____/____)
Network Specialist	€ ____ = (____/____)
ICT Security Specialist	€ ____ = (____/____)
System Analyst	€ ____ = (____/____)
Test Specialist	€ ____ = (____/____)
Front end/Cloud/Server side Developer	€ ____ = (____/____)
Esperto di dominio	€ ____ = (____/____)

20. Le tariffe per il servizio S5.B - Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Digital Media Specialist	€ ____ = (____/____)
User Experience Designer	€ ____ = (____/____)
Front end/Cloud/Server side Developer	€ ____ = (____/____)
Web Content Specialist	€ ____ = (____/____)
Information Architect	€ ____ = (____/____)
Web Accessibility Expert	€ ____ = (____/____)
Mobile application Developer	€ ____ = (____/____)
Web Augmented Reality Expert	€ ____ = (____/____)
E-Learning Specialist	€ ____ = (____/____)
Web Data Scientist	€ ____ = (____/____)

21. Le tariffe per il servizio S5.C - Supporto specialistico PMO (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente Senior	€ ____ = (____/____)



Consulente Junior	€ _____ = (____/____)
-------------------	-----------------------

22. Le tariffe per il servizio S6. – Interventi Fuori Orario per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

S6.A Interventi Fuori Orario per il servizio S1.B	
Figura professionale	Euro/ora
System and Network Administrator Senior	€ _____ = (____/____)
System and Network Administrator	€ _____ = (____/____)
Service Desk Agent	€ _____ = (____/____)

S6.B Interventi Fuori Orario per il servizio S1.D	
Figura professionale	Euro/ora
System and Network Administrator Senior	€ _____ = (____/____)
System and Network Administrator	€ _____ = (____/____)
Service Desk Agent	€ _____ = (____/____)

S6.C Interventi Fuori Orario per il servizio S2.A	
Figura professionale	Euro/ora
Front end/Cloud/Server side Developer	€ _____ = (____/____)

S6.D Interventi Fuori Orario per il servizio S2.B	
Figura professionale	Euro/ora
System and Network Administrator Senior	€ _____ = (____/____)
System and Network Administrator	€ _____ = (____/____)
Service Desk Agent	€ _____ = (____/____)

S6.E Interventi Fuori Orario per il servizio S4.A	
Figura professionale	Euro/ora
Web Graphic Design Senior	€ _____ = (____/____)
Web Graphic Design Junior	€ _____ = (____/____)
Digital e Social Manager Senior	€ _____ = (____/____)
Web Editor Senior	€ _____ = (____/____)
Web Editor Junior	€ _____ = (____/____)
Esperto di tematica	€ _____ = (____/____)

23. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

24. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Giorno Persona del Team ottimale sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.



25. In relazione ai servizi S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni, S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP e S1.D – Gestione PdL, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 95% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione e pagamento” ;
 - 5%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP01” e “IP02” di cui all’Appendice 3 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione e pagamento”.
26. A partire dalla data di stipula del contratto alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi relativi ai servizi oggetto dell’appalto, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all’indice dei prezzi alla Produzione dei Servizi relativo alla voce "Produzione di Software, consulenza informatica e attività connesse" pubblicato trimestralmente da Istat sulla pagina web dati.istat.it (di seguito “Indice di Riferimento”).
- In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
- Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”).
- In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
- Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall’Amministrazione per l’appalto, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11 G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
27. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
28. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
29. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata



l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

30. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, delle prestazioni oggetto del contratto un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore del contratto stesso.
31. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni oggetto di fornitura indicato in Capitolato al Piano di Lavoro di cui al par. 6.5.5. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
32. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
33. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
34. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
35. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.



36. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 17 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Fatturazione e pagamento Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi S1.A - Monitoraggio sistemi e applicazioni di cui all'art 1 S lettera a), con riferimento al servizio S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni di cui all'art 1 S lettera b), con riferimento al servizio S1.C - Presidio di regia e dei sistemi multimediali di cui all'art 1 S lettera c), con riferimento al servizio S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP di cui all'art 1 S lettera d), con riferimento al servizio S2.A - Assistenza applicativa utenti di cui all'art 1 S lettera e), con riferimento al servizio S2.B - Gestione PdL di cui all'art. 1 S lettera f), con riferimento al servizio S3.C - Manutenzione correttiva di cui all'art 1 S lettera i), con riferimento al servizio S4.A - Supporto tecnico-redazionale siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera j), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del bimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S commi 7 e 8;
 - b) con riferimento ai servizi S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g), con riferimento al servizio S3.B - Manutenzione adeguativa di cui all'art 1 S lettera h) per interventi a corpo, l'impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S commi 7 ed 8.
 - c) con riferimento ai servizi S3.A - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di cui all'art 1 S lettera g), con riferimento al servizio S5.A - Supporto specialistico di cui all'art 1 S lettera k), con riferimento al servizio S5.B - Supporto specialistico siti web, social network e piattaforme di cui all'art 1 S lettera l), con riferimento al servizio S5.C - Supporto specialistico PMO di cui all'art 1 S lettera m), con riferimento al servizio S6. Interventi Fuori Orario di cui all'art 1 S lettera n) per interventi a tempo e spesa, l'impresa potrà emettere fattura a termine del bimestre di riferimento sulla base del numero di giorni persona/ore persona effettivamente erogati a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S comma 8.



2. La Committente procederà con riferimento ai servizi S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni, S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP e S1.D – Gestione PdL:
- a liquidare la parte fissa dell'95% del canone in via posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - a liquidare la parte variabile del 5 % del canone in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all'Appendice 3 del Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:
 - con riferimento ai servizi S1.B - Conduzione operativa sistemi, sicurezza e applicazioni e S1.D - Presidio rete e telefonia su rete IP;
 - 1% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP01 - _IQ09 >= 82%"
 - 2% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP01 - _IQ09 >= 84%"
 - 3% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP01 - _IQ09 >= 86%"
 - 4% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP01 - _IQ09 >= 88%"
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP01 - _IQ09 >= 90%"
 - con riferimento al servizio S1.D – Gestione PdL;
 - 1% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP02 - _IQ09 >= 82%"
 - 2% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP02 - _IQ09 >= 84%"
 - 3% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP02 - _IQ09 >= 86%"
 - 4% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP02 - _IQ09 >= 88%"
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP02 - _IQ09 >= 90%"
3. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione/documentazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica di conformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
4. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
5. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
6. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli



infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
11. Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 9852604208<e ove previsto e il CUP _____ >. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.>
12. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
14. <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
15. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.



16. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
17. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
18. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
19. Il conto corrente dedicato è il seguente: _____>.
20. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
21. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
22. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
23. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 18 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 e la certificazione ISO 27001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.



2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 21 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 20 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione, impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE).

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi



all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei



rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 20 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI/AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. In ragione dell'oggetto del contratto attuativo e con la sottoscrizione dello stesso, il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite. Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE.
2. Il Fornitore, sottoscrivendo il contratto, accetta la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
3. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
4. Nell'ipotesi in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto con conseguente risarcimento del danno.
5. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.



7. La finalità del trattamento è la fornitura del servizio richiesto sulla base del contratto attuativo sottoscritto tra le parti.
8. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati particolari; iii) dati giudiziari.
9. Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del



Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;
- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Di tale procedura sarà data evidenza, a richiesta dell'Amministrazione, anche per il tramite del DPO designato;
- l'approntamento di un piano di misure di sicurezza, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore si impegna a rispettare e ad esibire all'Amministrazione su richiesta della stessa.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

12. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – per il tramite del DPO designato o di soggetti terzi autorizzati a tale scopo, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.



Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

13. Il Responsabile del trattamento è autorizzato sin da ora a ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina redatto a cura del Responsabile iniziale. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE, anche attraverso attività di audit specifiche effettuate dal Responsabile iniziale.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti.

Restano ferme le garanzie e i casi di recesso previsti nel Contratto Attuativo.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire su richiesta del Titolare copia della sezione del registro dei trattamenti dei dati relativa alle attività affidate allo stesso, nonché l'evidenza di ogni eventuale valutazione di impatto (DPIA) effettuata, siano essi redatti dal Responsabile o dagli eventuali ulteriori sub-responsabili.

14. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contrattanti.



15. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
16. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
17. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
18. Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile assicura la collaborazione ed il costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
19. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati e su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisici e non, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
20. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo esterno all'U.E. o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare. In ipotesi di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'U.E. di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali



dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi obblighi (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
24. Ulteriori istruzioni e misure di sicurezza – Amministratore di Sistema.

Il Fornitore, tenuto conto delle attività da svolgere e nello svolgimento delle stesse, sarà considerato Amministratore di Sistema. Con la sottoscrizione del Contratto accetterà, pertanto, tale designazione complementare.

Il Fornitore si impegna ad osservare ed a fare osservare, ai propri dipendenti e a chiunque altro sia deputato a trattare i dati personali forniti dal Titolare, le disposizioni di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile, nonché le istruzioni previste nella presente clausola.

Il Fornitore, alla luce del contratto sottoscritto e delle attività svolte, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità che non sia in contrasto con i principi espressi nel GDPR 2016/679.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento per la fornitura di servizi professionali, il Fornitore è incaricato di svolgere specifici compiti di intervento tecnico informatico, che potenzialmente permettono, anche indirettamente, di accedere ai dati personali affidati dagli interessati al Titolare del Trattamento. Pertanto, il Fornitore viene designato “amministratore esterno di sistema/banca dati” per le specifiche attività affidate ed inerenti solo e soltanto l'oggetto del vigente contratto.

Il Fornitore, in qualità di Amministratore di sistema, dovrà utilizzare le proprie utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, garantendo l'utilizzo di misure di accesso tecniche organizzative adeguate a tutela del sistema (esemplificativamente, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di almeno 14 caratteri, utilizzare sempre le regole di complessità per le password delle utenze amministrative, con utilizzo, ad esempio, di caratteri speciali o simboli di interpunzione)



Le utenze amministrative anonime, quali ad esempio “root” o “Administrator”, dovranno essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e l’uso dovrà essere documentato e datato con certezza dal Fornitore.

Il Fornitore dovrà adottare adeguati strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento.

Dovrà, altresì, adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati personali e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attive in tal senso. L’Amministratore di sistema dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro.

Laddove il trattamento coinvolga, anche potenzialmente, dati particolari, dovrà valutare, applicare e monitorare le ulteriori misure di sicurezza ritenute opportune.

Il Fornitore si impegna a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d’autore sui programmi utilizzati per dare esecuzione al contratto tra le parti.

Il Fornitore è autorizzato e si impegna a designare a sua volta, quali amministratori di sistema, le figure professionali interne alla propria struttura e dedicate alla gestione e alla manutenzione dei sistemi e applicativi oggetto di contratto, fornendo al Titolare, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni e sui profili autorizzativi degli stessi, con predisposizione e conservazione di elenchi contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, sempre in relazione al contratto tra le parti.

Il Titolare potrà richiedere l’elenco aggiornato degli amministratori di sistema designati dal Fornitore e il Fornitore dovrà fornirlo, senza ingiustificato ritardo, specificando l’ambito di responsabilità (sistemi, database, reti, applicativi, etc.).

Il Fornitore dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare – su richiesta dello stesso - circa le risultanze di tale verifica, garantendo una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche (c.d. Segregation Duty).

Si evidenzia che il provvedimento del Garante del 2009 impone la tracciabilità e la registrazione dell’attività di accesso ai sistemi da parte degli stessi amministratori. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo “username” utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi: conseguentemente, l’attività di ciascun amministratore di sistema dovrà essere monitorata in conformità alle prescrizioni del Garante.



ARTICOLO 21 S

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.



Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 S.

eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: ART. 22 S –
PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO *NB: inserimento da condividere con il Committente*

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore



dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S -Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S – Monitoraggio;

Articolo 14 S - Verifica di conformità;

Articolo 15 S – Penali;

Articolo 18 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo __ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo __ 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo __ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo __ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo __ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo __ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo __ 10G – garanzia definitiva;

Articolo __ 11G – Recesso;

Articolo __ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo __ 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo __ 14 G – Subappalto;

Articolo __ 15 G- Foro esclusivo;

Articolo __ 16 G -Trattamento dei dati personali e Riservatezza;

Articolo __ 17 G - Risoluzione;

Articolo __ 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)